

Allegato parte integrante
ALLEGATO B

Allegato B)

Testo coordinato dei “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale... omissis”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE E DELLE ATTIVITA' CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITÀ RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP

Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (*Disciplina delle attività culturali*)

Legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, art. 6 (*Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap*)

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Definizione delle attività culturali di rilievo provinciale

1. Sono attività culturali di rilievo provinciale i progetti, le iniziative e gli interventi culturali, elencati al primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (*Disciplina delle attività culturali*), di seguito definita “legge provinciale”, conformi alle finalità e ai principi espressi nelle “Linee guida per le politiche culturali della Provincia”, nonché le iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap.

Articolo 2

Progetti, iniziative e interventi culturali oggetto di contributo

1. Sono oggetto di finanziamento le seguenti tipologie di attività e progetti:
- a) attività culturali di rilievo provinciale attuate in convenzione;
 - b) progetti culturali conformi alle finalità e ai principi espressi nelle “Linee guida per le politiche culturali della Provincia”;
 - c) eventi culturali di rilievo provinciale straordinari (sono considerati eventi culturali straordinari iniziative culturali che non siano ordinariamente svolte dal soggetto proponente e che siano temporanee, occasionali o imprevedibili nel momento di scadenza delle domande di contributo ordinario);
 - d) realizzazione di interventi relativi a strutture, arredi e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale, in particolare:
 - acquisto, costruzione, ristrutturazione, risanamento e ampliamento di strutture destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi;
 - acquisto di beni mobili e software;
 - acquisto di strumenti, materiale di scena, di costumi e di accessori;

- e) attività delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale;
- f) iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap.

2. Con appositi bandi possono essere finanziati specifici progetti culturali, ivi incluse le relative spese di investimento, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia"; nei bandi stessi saranno anche definiti gli specifici criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni economiche.

3. Non sono considerati finanziabili iniziative e investimenti culturali che possono essere oggetto di finanziamento in base ad altre leggi provinciali (es.: iniziative di promozione di tematiche sanitarie, socio assistenziali, sportive, ambientali, della pace e solidarietà internazionale nonché dei diritti della persona; iniziative rivolte al pubblico scolastico, alla formazione e aggiornamento professionale in settori diversi da quello culturale; iniziative prevalentemente finalizzate alla promozione di beni e servizi, ivi inclusi quelli turistici; iniziative, anche culturali, promosse da organizzazioni politiche, sindacali o di categoria; iniziative finanziate ai sensi dell'art. 13 "Fondo per le politiche giovanili" della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5; investimenti attuati da Aziende di promozione turistica, Pro loco e soggetti simili).

4. Non sono altresì considerate finanziabili l'attività editoriale, la creazione e la distribuzione di libri e periodici, ad eccezione dell'attività svolta dalla Società di studi trentini di scienze storiche, dalle federazioni di associazioni culturali, dalle associazioni e istituzioni culturali di carattere provinciale, dalle istituzioni museali e dalle biblioteche.

5. La Giunta provinciale ripartisce annualmente le risorse fra le diverse tipologie di intervento quando queste sono stanziare su capitoli comuni.

Articolo 3 **Beneficiari dei contributi**

1. Possono beneficiare dei contributi per attività e investimenti culturali di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 2 solo i soggetti culturali qualificati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, mentre non è richiesta la qualificazione per poter beneficiare dei contributi straordinari di cui alla lettera c) dell'art. 2.

2. Non possono beneficiare dei contributi, ad eccezione di quelli previsti per l'attività dei musei e delle scuole musicali, gli enti pubblici territoriali, le loro agenzie, aziende ed enti strumentali, le loro forme associative e le amministrazioni separate dei beni di uso civico.

Articolo 4 **Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 che intendono ottenere i contributi devono presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali (di seguito struttura provinciale competente), avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile anche sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

2. Le domande devono essere presentate dal 2 al 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale esse si riferiscono, ad eccezione delle domande volte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 13 della legge provinciale (eventi

straordinari), che devono essere presentate nell'anno di riferimento almeno il giorno precedente l'inizio dell'evento al quale esse si riferiscono e comunque non oltre il 31 ottobre del medesimo anno.

3. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta presso il Servizio Attività culturali o presso gli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico della Provincia;
- b) a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
- c) a mezzo fax al numero corrispondente del Servizio Attività culturali;
- d) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata serv.attcult@pec.provincia.tn.it.

4. Le domande pervenute oltre i termini di cui al comma 2 sono dichiarate irricevibili.

5. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale e dai presenti criteri.

6. Alla domanda, a pena di irricevibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione comune a tutte le tipologie di contributo:

- scheda descrittiva della proposta per cui si chiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo voci predefinite (per le scuole musicali iscritte all'apposito registro la scheda è sostituita dall'inserimento dei dati relativi alle lezioni nell'apposito sistema informatico, in sigla SMU);

b) documentazione aggiuntiva per i contributi chiesti dalle federazioni di associazioni culturali:

- elenco aggiornato delle associazioni federate e relativo numero di soci;

c) documentazione aggiuntiva per i contributi per strutture e/o arredi:

- progetto culturale e attività culturali che si intendono svolgere per realizzare tale progetto;
- scheda contenente le previsioni di entrata e di spesa relative alla gestione dell'immobile;
- copia della deliberazione dell'organo comunale competente riguardante il parere in ordine al pubblico interesse dell'intervento, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'emissione, da parte dell'organo comunale competente, di tale parere;
- copia dell'atto di disponibilità dell'immobile e il consenso del proprietario all'esecuzione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario dell'immobile;
- l'impegno del proprietario alla restituzione, in solido con il beneficiario, della quota di contributo calcolata proporzionalmente al numero di anni di non utilizzo, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile e il proprietario sia un soggetto privato;
- copia del contratto preliminare di compravendita dell'immobile che si intende acquisire (solo nel caso di acquisto di un immobile);
- progetto preliminare conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (solo nel caso di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria e ampliamento di un immobile);

- relazione tecnico-illustrativa, preventivi di spesa proposti dalle ditte fornitrici per ciascun bene da acquistare e preventivo di spesa del tecnico nel caso di progettazione di arredi su misura; piante dei locali con la disposizione degli arredi (solo nel caso di acquisto di arredi);

d) documentazione aggiuntiva per i contributi per beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori:

- preventivi di spesa proposti dalle ditte fornitrici per ciascun bene da acquistare;

e) documentazione aggiuntiva per i contributi chiesti da soggetti gestori di biblioteche e da istituzioni museali:

- relazione dell'attività scientifica e culturale svolta nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda con specificazione delle pubblicazioni e delle attività di valorizzazione realizzate.

Articolo 5

Spese ammesse e percentuale di contributo

1. La spesa ammessa è quantificata prendendo in considerazione le voci di spesa ammissibili elencate nei capi successivi in riferimento alle diverse tipologie di attività.

2. Le percentuali di contributo applicate alla spesa ammessa sono le seguenti:

- fino ad un massimo dell'80% per attività culturali di rilievo provinciale attuate in convenzione;
- 60% per attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- 80% per iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap;
- 60% per eventi culturali di rilievo provinciale straordinari;
- 70% per realizzazione di interventi relativi a strutture e arredi destinati ad attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale è ridotta al 50%, compatibilmente con la norme europee sul *de minimis*, se il soggetto richiedente è imprenditore, ad eccezione delle cooperative aventi per fine statutario l'esercizio di attività culturali; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- 60% per acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori destinati ad attività culturali di rilievo provinciale; la percentuale è ridotta al 50%, compatibilmente con la norme europee sul *de minimis*, se il soggetto richiedente è imprenditore, ad eccezione delle cooperative aventi per fine statutario l'esercizio di attività culturali; la percentuale può essere variata in caso di specifici bandi;
- fino al 70% del costo annuo finanziabile, così come definito al capo settimo, per attività didattiche delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale.

3. In ogni caso il finanziamento non potrà superare la differenza fra spese ed entrate, ad eccezione dei casi specifici previsti nel capo secondo.

Articolo 6

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente cura l'istruttoria delle domande presentate e, nel termine fissato con deliberazione della Giunta provinciale, provvede con determinazione del dirigente ad approvare le graduatorie di merito, ove previste, predisposte in ordine decrescente sulla base dei parametri e dei punteggi attribuiti a

ciascun soggetto, come specificato nei capi seguenti, e alla concessione del contributo.

Articolo 7

Modalità di rendicontazione e liquidazione

1. Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 71 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, il rendiconto delle attività e iniziative finanziate, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, mentre il rendiconto degli investimenti finanziati, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato entro cinque mesi dal termine fissato per la conclusione degli investimenti stessi. Il dirigente può prorogare tale termine ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità (di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni) e della vigente normativa attuativa, per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento. In conformità con quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, e successive modificazioni, nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

3. Qualora un'attività o iniziativa finanziata non sia stata realizzata, o sia stata realizzata in forma sostanzialmente ridotta rispetto a quanto prospettato, la struttura provinciale competente procede alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo. Nel caso in cui siano stati erogati acconti deve essere recuperata l'eventuale somma erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali.

4. Con esclusivo riferimento ai soggetti convenzionati, nel caso in cui, in sede di rendicontazione, emerga una diminuzione delle attività, rispetto alla situazione prospettata a preventivo, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto con provvedimento motivato del dirigente.

Nel caso in cui dal consuntivo approvato risulti un avanzo derivante da maggiori entrate e/o minori spese non conseguenti alla diminuzione delle attività descritte a preventivo, lo stesso dovrà essere finalizzato per le attività e iniziative da svolgere l'anno successivo e concordate con il dirigente per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione. Il dirigente terrà conto di tale avanzo in sede di determinazione del finanziamento del medesimo esercizio.

Se in sede di rendicontazione emerge il mancato raggiungimento degli obiettivi, la struttura provinciale competente disporrà la restituzione dell'avanzo e potrà disporre la restituzione del contributo concesso.

Tali disposizioni si applicano anche in sede di rendicontazione riferita all'ultimo anno di validità della convenzione, nel senso che in tale caso l'eventuale avanzo, come sopra individuato, viene trasferito alla convenzione successiva, salvo diversa determinazione del servizio provinciale competente in materia di attività culturali operata a seguito della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del soggetto convenzionato.

In caso di mancata sottoscrizione di una nuova convenzione, il soggetto convenzionato dovrà restituire alla Provincia l'eventuale avanzo risultante da maggiori ricavi netti o da minori spese.

5. Con il provvedimento di concessione il dirigente può prevedere l'erogazione di **acconti** sui contributi assegnati, a richiesta del soggetto interessato, anche in più soluzioni secondo la disponibilità di cassa sul proprio budget, nelle misure massime e con la documentazione di seguito indicata:

BENEFICIARI	%	DOCUMENTAZIONE
Soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale in convenzione	Fino a 90	Su richiesta in quote trimestrali anticipate su fabbisogno di cassa
Soggetti che realizzano progetti di rilievo provinciale	70	Di cui: 30% ad inizio attività e il 40% all'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'attività
Soggetti che gestiscono scuole musicali iscritte al Registro provinciale	Fino a 90	Su richiesta in quote trimestrali anticipate su fabbisogno di cassa
Associazioni che realizzano progetti di musicoterapia	70	Di cui: 30% ad inizio attività e il 40% all'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'attività
Beneficiari di contributi per acquisizione, costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria e ampliamento, acquisto e manutenzione di arredi	20	1° acconto: dichiarazione di inizio lavori e/o forniture firmata dal beneficiario e, ove previsto, dal direttore dei lavori
	50	2° acconto: dichiarazione di avvenuta esecuzione del 70% dei lavori e/o delle forniture preventivate firmata dal beneficiario e, ove previsto, dal direttore dei lavori

6. Ai soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale in convenzione e ai soggetti che gestiscono scuole musicali iscritte al Registro provinciale possono essere assegnati ed erogati acconti prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi secondo le modalità stabilite dall'art. 12.

7. Il **saldo** del contributo è erogato a rendicontazione dell'iniziativa, attività o investimento finanziati.

Articolo 8

Norme comuni a tutti gli interventi contributivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), e) ed f)

1. Le attività e iniziative finanziate di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), e) ed f), devono essere iniziate e concluse inderogabilmente nel corrispondente anno solare. Qualora, per la natura delle attività o iniziative, l'avvio possa essere intrapreso in momenti distinti o essere suscettibile di variazioni estemporanee, nel provvedimento i termini di avvio e di completamento delle iniziative stesse sono fatti coincidere convenzionalmente con il giorno 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

2. I beneficiari dei contributi devono sottoporre alla struttura provinciale competente, con adeguato anticipo, tutto il materiale documentativo e promozionale delle attività e iniziative finanziate (locandine, brochure, rassegna stampa, inviti, ecc.) in modo da consentire il monitoraggio e la verifica dell'attività svolta sia sotto il profilo formale che qualitativo.

Essi sono inoltre tenuti a:

- comunicare preventivamente (prima dell'inizio) il calendario preciso (data, ora e luogo) di tutte le attività e iniziative finanziate;
- consentire l'accesso alle stesse ai funzionari incaricati della verifica della loro corretta realizzazione;
- evidenziare pubblicamente nella comunicazione relativa alle attività e iniziative finanziate il sostegno della Provincia autonoma di Trento;
- consegnare alla Provincia, su richiesta, una copia di ogni pubblicazione finanziata, per esigenze di archivio, ed ulteriori copie fino a un massimo di 100 su eventuale richiesta delle biblioteche;
- presentare una relazione descrittiva delle singole attività o iniziative svolte (redatta anche sotto forma di schede predefinite), motivando eventuali variazioni rispetto ai programmi esposti nella domanda di contributo.

3. In sede di consuntivo può essere disposta la compensazione fra i diversi importi delle tipologie di spesa ammesse per attività di gestione (con l'eccezione delle spese soggette a massimali e di quelle per compensi e rimborsi spesa forfetari a titolari, amministratori e soci) qualora possa essere riconosciuto il sostanziale raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'intervento contributivo.

Articolo 9

Revoca o rinuncia volontaria alla qualificazione

1. In caso di revoca della qualificazione di cui all'art. 16 della legge provinciale o di rinuncia volontaria alla qualificazione nel corso di realizzazione dell'attività agevolata, è disposta la decadenza del contributo concesso e il recupero dell'eventuale acconto erogato, maggiorato degli interessi legali.

CAPO SECONDO

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE ATTUATE IN CONVENZIONE (articoli 9, comma 3, e 11, comma 1, della legge provinciale)

Articolo 10

Attività oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto del sostegno provinciale tramite convenzione le attività a carattere continuativo che rivestono una particolare rilevanza per le politiche culturali della Provincia.

2. Le convenzioni costituiscono lo strumento con il quale la Provincia assicura la disponibilità di servizi culturali e di interventi qualificati e continuativi, concordando con i soggetti proponenti i contenuti e le modalità organizzative delle attività.

Articolo 11

Beneficiari del finanziamento

1. La Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, qualificati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, per:

- a) realizzare iniziative e manifestazioni culturali di rilievo provinciale nel settore delle arti e dello spettacolo;
- b) promuovere e sostenere le associazioni di volontariato culturale;
- c) garantire e valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, sostenendo in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche;
- d) sostenere le biblioteche specialistiche e di conservazione di soggetti privati;
- e) sostenere istituzioni museali.

2. La Giunta provinciale individua con proprio provvedimento le attività culturali e i soggetti promotori in relazione alle quali stipulare le convenzioni, di cui al punto precedente, e stabilisce il periodo di validità delle convenzioni stesse, che non dovrà superare i tre anni.

3. In attuazione di tale provvedimento, il dirigente della struttura provinciale competente definisce i contenuti specifici delle singole convenzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale e provvede successivamente alla stipula.

Articolo 12

Modalità di assegnazione ed erogazione di acconti

1. Prima dell'adozione del provvedimento conclusivo dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi possono essere assegnati acconti sui contributi nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio ed in misura comunque non superiore al 50% delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, secondo le modalità previste dall'art. 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

2. L'erogazione dell'acconto assegnato sarà disposta nel limite del 30% dell'assegnazione dell'anno precedente su presentazione di fabbisogni di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 9 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

3. Il provvedimento di concessione dei contributi potrà prevedere l'erogazione di ulteriori acconti, nel limite del 90% del contributo assegnato, su presentazione di fabbisogni di cassa.

Articolo 13

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi ai soggetti privati, operanti nel settore delle arti e dello spettacolo

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera a), la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto attività continuativa nel settore delle arti e dello spettacolo per almeno 10 anni, con programmazione regolare, realizzando, negli ultimi 5 anni, programmi annuali di attività che abbiano comportato un costo medio annuo (da evincersi dai bilanci consuntivi degli ultimi 5 esercizi) non inferiore a:
- 300.000 euro per i festival; nel caso di festival di cinema il costo medio annuo non dovrà essere inferiore a euro 90.000;
 - 400.000 euro per le attività di distribuzione;
 - 100.000 euro per le manifestazioni di arti figurative;
 - 50.000 euro per le attività concorsuali, di formazione di artisti e operatori del settore;
- b) rispettare i contratti collettivi di lavoro.

2. Le convenzioni devono riguardare il sostegno delle seguenti attività:

- attività istituzionale, incluse le spese di gestione;
- realizzazione di specifiche iniziative o attività, in particolare: costi di produzione (affitto sale, noleggio attrezzature, ospitalità, collaboratori, compensi a terzi, SIAE, premi ...), costi di promozione (spese pubblicitarie e gadgets, web-tv, sito internet, grafica e comunicazione, stampa e materiale), costi di logistica (spese allestimenti, spese per mostre e organizzazione eventi vari).

Articolo 14

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi alle federazioni di associazioni culturali

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera b), la Provincia può stipulare convenzioni con federazioni di associazioni culturali:

- per l'attività di gestione;
- per l'attività di servizio ai soci e in particolare quella formativa a favore dei soci;
- per la realizzazione di specifiche iniziative o attività culturali.

Articolo 15

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi alle associazioni e istituzioni culturali di carattere provinciale

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera c), la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti considerati fondamentali per la qualificazione dell'offerta culturale alla collettività provinciale nel suo complesso e come tali suscettibili di sostegno prioritario da parte della Provincia, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e operativa in provincia di Trento;
- b) non avere scopo di lucro;

- c) essere rette regolarmente da organi istituzionali che assicurino le funzioni di partecipazione, governo e controllo;
- d) disporre di una sede stabile, pubblicamente accessibile e adeguata, di attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, impegnandovi personale in via permanente;
- e) svolgere, da oltre 50 anni senza interruzione, in modo documentato e pubblicamente fruibile, attività di studio e ricerca.

2. Le convenzioni devono riguardare il sostegno delle seguenti attività:

- attività istituzionale, incluse le spese di gestione;
- realizzazione di specifiche iniziative o attività, in particolare: formativa, editoriale e di servizio in funzione di rete (messa in comune di risorse per realizzare servizi a favore dei soggetti culturali territoriali o dell'associazionismo operante nei vari settori culturali).

Articolo 16

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi ai soggetti privati gestori di biblioteche

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera d), la Provincia può stipulare convenzioni con le biblioteche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano carattere di biblioteca specialistica, secondo quanto indicato al punto 1.7 dell'Allegato A) al Regolamento concernente "Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino" approvato con decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2012 n. 24-99/Leg. o prevalente carattere di biblioteca di conservazione, secondo quanto indicato al punto 1.8 del medesimo allegato;
- b) che rappresentino, sulla base del patrimonio documentario accumulato nel tempo e della competenza ed esperienza professionale acquisite nel gestire e rendere fruibile al pubblico tale patrimonio, un apporto insostituibile all'intero Sistema bibliotecario trentino;
- c) per quanto concerne il patrimonio documentario, che costituiscano fonte tendenzialmente esaustiva di accesso a specifici settori dello scibile, non rappresentati altrimenti in eguale misura nell'ambito del Sistema bibliotecario trentino, o la cui funzione prevalente sia la conservazione di fondi bibliografici di valore e pregio documentario, caratterizzati da originalità, unicità o rarità, dal legame identitario con istituzioni culturali, associative, storiche, ordini religiosi ed altre eminenti realtà locali di cui rappresentino l'emanazione e la fonte primaria di documentazione (minimo 15.000 documenti catalogati nella banca dati del Catalogo bibliografico trentino);
- d) per quanto concerne la competenza ed esperienza professionale, che siano organizzazioni consolidate da almeno 10 anni al servizio del pubblico, che offrano alle altre biblioteche del Sistema, per il tramite di personale qualificato ai sensi del Regolamento citato, servizi di consulenza specialistica nell'ambito di competenza,
- e) che svolgano iniziative di valorizzazione, studio ed editoriali documentate attraverso specifica relazione riferita all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- f) che si impegnino ad aderire alle proposte dell'Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino mirate al coordinamento delle biblioteche.

2. Le convenzioni devono riguardare il sostegno delle seguenti attività:

- interventi volti a favorire un'adeguata azione di conservazione del patrimonio bibliografico e la sua fruizione;
- interventi a sostegno dell'incremento delle raccolte monografiche, periodiche e audiovisive e delle risorse digitali;
- spese per il personale;
- spese di gestione;
- iniziative di valorizzazione (attività di ricerca, mostre, pubblicazioni, convegni e simili).

Articolo 17

Requisiti e istruttoria per la concessione dei contributi alle istituzioni museali

1. Per quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera e), la Provincia può stipulare convenzioni con i musei a carattere provinciale, (ad esclusione dei musei di cui alle leggi provinciali 31 agosto 1987, n. 18 e 14 agosto 1975 n. 29) in possesso dei seguenti requisiti:

- che realizzano le finalità di cui al comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale, e precisamente: la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici, la ricerca e la produzione scientifica, le attività educative, i servizi per il pubblico e più in generale le attività di diffusione della conoscenza;
- che svolgono l'attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio in coerenza con le "Linee guida per le politiche culturali della Provincia";
- che operano nel settore con regolare apertura al pubblico durante tutto l'anno da almeno 10 anni.

2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di spese:

- gestione ordinaria - *questa voce è considerata solamente per i musei diversi dai musei civici o appartenenti ad ente locale* - trattasi di spese minime necessarie a garantire l'operatività dell'istituzione museale quali l'energia elettrica, il riscaldamento, le pulizie, le spese assicurative, le spese volte a garantire la sicurezza della struttura e delle collezioni di cui al requisito 8), ambito V e requisito 9, ambito VI del Regolamento di qualificazione, quali le manutenzioni ordinarie, le spese di conservazione delle opere, i canoni relativi alla gestione degli impianti antincendio e antifurto; in questa voce si considerano inoltre le spese riferite alla promozione dell'istituzione museale; rimangono escluse in ogni caso le imposte sul reddito;
- personale - *questa voce è considerata solamente per i musei diversi dai musei civici o appartenenti ad ente locale* - spese riferite al personale impiegato con carattere di continuità qualunque sia la tipologia di contratto comprese l'acquisizione di servizi ausiliari e di custodia da parte di soggetti esterni adibiti alle mansioni di cui al requisito 7), ambito IV del Regolamento di qualificazione;
- attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio di cui agli ambiti VI e VII del Regolamento di qualificazione, in particolare:
 - catalogazione e riordino delle collezioni,
 - attività di ricerca, mostre e pubblicazioni inerenti il patrimonio posseduto compreso l'aggiornamento di biblioteca,
 - attività didattica,
 - manifestazioni inerenti le finalità del museo che, nell'ambito del sistema museale trentino, siano programmate e realizzate in accordo con Provincia e con le altre istituzioni culturali provinciali ed extraprovinciali.

3. La struttura provinciale competente provvede all'istruttoria delle domande nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- attività di conservazione ordinaria del patrimonio, compresa l'inventariazione e la catalogazione dei beni e l'attività di ricerca;
- attività necessarie a garantire una adeguata fruizione pubblica del patrimonio museale (gestione e conservazione ordinaria delle strutture museali);
- organizzazione delle attività educative e di servizio al pubblico;
- organizzazione di attività espositive, e più in generale di divulgazione della conoscenza.

Articolo 18

Contenuto delle convenzioni e modalità di concessione dei contributi

1. Le convenzioni devono contenere:

- a) gli obiettivi da raggiungere nell'arco della durata della convenzione;
- b) le modalità di programmazione, prevedendo in particolare che entro il 31 ottobre di ogni anno sia presentata alla Provincia la domanda di contributo contenente una proposta di programma annuale con il relativo prospetto finanziario, che riporti i progetti e le attività da realizzarsi nell'esercizio successivo, gli obiettivi da raggiungere anche in termini di parametri numerici ottimali da perseguire, il progetto di comunicazione, i contenuti, le modalità, i tempi di realizzazione e i soggetti eventualmente coinvolti, il target prevalente di riferimento e le eventuali fasce d'utenza privilegiate, gli impatti economici e sociali, la politica tariffaria, le entrate distinte tra introiti per vendita di biglietti, abbonamenti, quote associative, quote di iscrizione, contributi pubblici e privati, nonché gli altri proventi;
- c) le modalità di coordinamento delle attività, prevedendo in particolare che il soggetto si obblighi a partecipare agli organismi e alle attività, comprese le iniziative formative, indetti dalla Provincia per coordinare le iniziative all'interno del quadro generale della programmazione provinciale e a studiare e analizzare più in generale i fenomeni culturali; la mancata partecipazione a detti organismi e attività comporta la risoluzione della convenzione;
- d) l'assunzione di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Provincia da ogni responsabilità;
- e) le modalità di verifica dei risultati coerenti con i criteri di valutazione delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia".

2. La struttura provinciale competente provvede annualmente alla valutazione del programma di attività proposto nel rispetto dei seguenti criteri:

- grado di coerenza con gli obiettivi delle politiche culturali della Provincia contenute nelle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia";
- risultati delle iniziative, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, in conformità con quanto contenuto nella convenzione;
- grado di attrattività di risorse finanziarie non pubbliche;
- grado di adeguatezza del rapporto tra offerta culturale e livello di fruizione, tenendo conto della necessità di adottare misurazioni adeguate e distinte per le proposte di nicchia e per quelle rivolte al grande pubblico;
- grado di coinvolgimento dei giovani o di altri tipi di utente caratterizzati da una bassa propensione al consumo culturale;
- grado di replicabilità in altri contesti, attraverso un'adeguata circuitazione, coproduzioni o altro, soprattutto al di fuori del territorio provinciale;
- grado di efficienza, efficacia ed economicità delle proposte, così da ottimizzare il

- rapporto tra risorse investite e risultati ottenuti, anche in termini occupazionali;
- densità delle collaborazioni con altri soggetti, dimensione e articolazione della rete;
 - strategie per favorire l'accessibilità all'offerta culturale;
 - impatto economico (diretto, indiretto) delle istituzioni e delle iniziative.

3. Per i soggetti indicati agli articoli 14 e 15 la valutazione viene compiuta esclusivamente in base al criterio indicato al primo alinea del comma precedente;

4. Per l'attività di valutazione il dirigente può avvalersi di soggetti qualificati o di una commissione appositamente costituita, senza costi aggiuntivi a carico della Provincia.

5. Il dirigente, sulla base dell'attività di valutazione, provvede alla concessione del contributo, che non potrà comunque superare l'80% della differenza fra i costi e ricavi netti (derivanti da vendita di biglietti, abbonamenti, quote di iscrizione e frequenza) preventivati sulla base del programma annuale e del relativo prospetto finanziario.

CAPO TERZO
CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO PROVINCIALE
(articolo 12 della legge provinciale)

Articolo 19
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, purché coerenti con il progetto culturale da realizzare, le spese per:

- studiosi, ricercatori, relatori
- formatori (*con un massimale per i compensi di 60 euro lordi/ora per attività corsuali e di 260 euro lordi per le conferenze singole*)
- esecutori
- direzione artistica
- viaggio e alloggio
- traduzioni e interpreti
- promozione e pubblicità
- produzione di CD, DVD e materiale multimediale
- materiale didattico
- strumenti (noleggi, trasporti, accordature)
- acquisto di spettacoli
- allestimento (inclusa l'assistenza tecnica)
- trasporto di materiali (espositivi, scenografici, ecc.)
- assicurazione
- realizzazione cataloghi
- oneri SIAE
- organizzazione e amministrazione (personale, collaboratori, servizi amministrativi, posta, telefono, materiale di cancelleria, affitti, riscaldamento, illuminazione, pulizie, piccola manutenzione, ecc.)

2. Il dirigente quantifica la spesa ammessa sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa;
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione;
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

Articolo 20
Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e sulla base dei parametri di seguito indicati attribuisce ad ognuna il relativo punteggio:

parametro	punti
a) Grado di corrispondenza con le "Linee guida per le politiche culturali della Provincia"	da 3 (minimo) a 24 (pieno)
b) Qualità dell'iniziativa proposta:	
- precisione e grado di definizione operativa nella presentazione	da 0 a 10
- qualità delle iniziative analoghe realizzate in passato	da 0 a 5
- innovatività	da 0 a 5

c) Grado impostazione organizzativa e amministrativa (sulla base dei finanziamenti precedenti)	0 2 4
d) Grado di affidabilità programmatica (rapporto preventivo / consuntivo riferito alle iniziative finanziate in passato)	0 2 4
e) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra ricavi e costi esposti in domanda)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

2. Sono ammesse a finanziamento solo le iniziative che raggiungono il punteggio generale minimo di 15 punti.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria e concede il contributo agli aventi diritto nel rispetto dell'ordine di priorità e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di reperimento di nuovi fondi nel corso dell'anno, le eventuali domande ammesse e non finanziate possono concorrere ad ulteriori assegnazioni mantenendo il punteggio assegnato. Le domande ammesse ma non finanziate nel corso dell'anno di riferimento decadono.

4. I contributi sono assegnati con riferimento all'anno solare in cui gli eventi sono realizzati.

CAPO QUARTO
CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI EVENTI STRAORDINARI
(articolo 13 della legge provinciale)

Articolo 21
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'articolo 19, comma 1, e la quantificazione delle medesime avviene secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 22
Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e sulla base dei parametri di seguito indicati attribuisce ad ognuna il relativo punteggio:

parametro	punti
a) Grado di corrispondenza con le "Linee guida per le politiche culturali della Provincia"	da 3 (minimo) a 24 (pieno)
b) Qualità dell'iniziativa proposta:	
- precisione e grado di definizione operativa nella presentazione	da 0 a 5
- innovatività	da 0 a 3
c) Dimensioni del potenziale bacino di fruizione (coinvolgimento del pubblico)	1 (locale) 2 (provinciale) 3 (sovraprovinciale)
d) Offerta in zone carenti	0 (Trento e Rovereto) 1 (asta dell'Adige e centri di valle) 2 (altri comuni)
e) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra entrate diverse dal contributo richiesto e costi esposti in domanda)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

2. Sono ammesse a finanziamento solo le iniziative che raggiungono il punteggio generale minimo di 15 punti.

3. Il dirigente provvede all'approvazione della graduatoria e alla contestuale concessione del contributo ogni trimestre con riferimento all'anno solare in cui tali eventi sono realizzati, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le eventuali domande ammesse e non finanziate concorrono con lo stesso punteggio alla graduatoria dei trimestri successivi, entro il medesimo anno solare. In ogni caso il contributo non può superare la differenza tra spese ed entrate.

4. Il contributo per la realizzazione di specifici eventi culturali straordinari non può essere concesso al medesimo soggetto se non a partire dal secondo anno solare successivo a quello della precedente concessione.

5. Sono equiparate agli eventi che possono fruire di contributo straordinario le iniziative di avvio della carriera professionale di giovani artisti; il contributo può essere concesso una sola volta ad artisti maggiorenni che risiedano in provincia di

Trento e che non abbiano compiuto il trentesimo anno entro il termine per la presentazione della domanda.

CAPO QUINTO
CONTRIBUTI PER BENI MOBILI, SOFTWARE, STRUMENTI,
MATERIALE DI SCENA, COSTUMI E ACCESSORI
(articolo 15, comma 2, lettere b) e c) della legge provinciale)

Articolo 23

Interventi oggetto di finanziamento e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori destinati ad attività di rilievo provinciale.

1. bis Sono ammissibili a finanziamento anche le spese per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne.

2. Sono ammissibili solamente le spese relative a beni mobili (con esclusione dei beni di consumo e dei beni finalizzati alla realizzazione/manutenzione di impiantistica come, ad esempio, impianti di climatizzazione, di videosorveglianza, ...), software (compresi quelli gestionali), strumenti, materiali di scena, costumi e accessori, necessari al perseguimento delle finalità culturali perseguite da ciascun soggetto.

3. Non sono ammissibili a finanziamento spese per l'acquisto e il restauro di strumenti musicali di interesse storico artistico.

4. La spesa ammessa è quantificata sulla base dei costi risultanti dai preventivi, allegati alla domanda, e prende in considerazione solo le voci di spesa individuate come ammissibili.

Articolo 24

Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e forma la graduatoria, tenendo conto del parametro indicato al comma 2 e del seguente ordine di priorità:

- a) gli investimenti effettuati dai soggetti convenzionati di cui all'art. 11 della legge e dalle scuole musicali iscritte a registro di cui all'art. 19 della legge, per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori e per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne, destinati all'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale, entro la misura massima di 4.000 euro annui;
- b) gli altri investimenti, effettuati dai soggetti culturali, per l'acquisto di beni mobili, software, strumenti, materiali di scena, costumi e accessori e per la riparazione o la manutenzione straordinaria di organi a canne, destinati ad attività di rilievo provinciale.

2. Gli investimenti sono graduati in ordine di dimensione del preventivo, privilegiando quelli che prevedono la spesa ammessa minore.

3. Nel medesimo anno solare può essere presentata solo una domanda di contributo, o per gli investimenti destinati all'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale, o per gli altri investimenti. In caso contrario verrà effettuata l'istruttoria solo sulla domanda di contributo relativa agli investimenti destinati all'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale.

4. La graduatoria avrà valenza annuale e verrà approvata con provvedimento del dirigente.

Articolo 25

Termini di realizzazione degli investimenti e vincolo di destinazione

1. L'intervento dovrà essere effettuato entro il corrispondente anno solare. Limitatamente agli interventi sugli organi a canne, il dirigente del Servizio Attività culturali potrà prorogare tale termine, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e successive modificazioni, per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento. Se gli interventi finanziati non vengono effettuati entro i termini previsti, si procederà alla revoca; nel caso di interventi realizzati parzialmente rispetto alla spesa ammessa si procederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo.

2. In sede di consuntivo è ammesso l'acquisto di beni diversi da quelli per i quali era stato concesso il contributo, solo nell'ambito della stessa tipologia e sono autorizzate eventuali compensazioni fra singole voci di spesa, fermo restando l'obbligo di acquisto di tutti i beni finanziati.

3. I soggetti di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 24, hanno facoltà di individuare, e quindi rendicontare, fra le attrezzature richieste quelle ritenute prioritarie per l'ordinario svolgimento delle loro attività istituzionali.

4. I beni oggetto di intervento sono vincolati all'uso in vista del quale le agevolazioni sono state concesse. La durata del vincolo decorre dal giorno successivo al termine di completamento degli interventi, stabilito con il provvedimento di concessione del contributo eventualmente prorogato ed è di tre anni per le attrezzature informatiche, di cinque anni per gli altri investimenti, salvo il loro naturale deperimento per effetto dell'uso prima della scadenza di tale vincolo, che deve essere eventualmente comunicato alla struttura provinciale competente. Sono esclusi dal vincolo i beni facilmente deperibili.

5. I beni oggetto di intervento non possono essere ceduti per tutta la durata del vincolo, pena la revoca del contributo concesso. Inoltre tali beni non possono essere dati in godimento a terzi per tutta la durata del vincolo se non a titolo gratuito e in via occasionale, ai fini dello svolgimento di attività culturali, pena la revoca del contributo concesso.

CAPO SESTO
CONTRIBUTI PER STRUTTURE E ARREDI
(articolo 15, comma 2, lettera a), lettera b) e art. 9, comma 1, lettera d) della
legge provinciale)

Articolo 26

Interventi oggetto di finanziamento e spese ammissibili

1. Sono ammessi a contributo gli interventi riguardanti:

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e l'ampliamento di strutture, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia", di cui sia riconosciuto dal comune territorialmente competente il pubblico interesse e che siano destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale; sono compresi gli spazi riservati alle attività connesse che contribuiscano al raggiungimento della piena funzionalità della struttura;
- la realizzazione di arredamento su progetto, funzionale a strutture, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia", di cui sia riconosciuto dal comune territorialmente competente il pubblico interesse e che siano destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- per progetti di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria e ampliamento: le spese per opere edili, per opere di impiantistica (elettrica, termoidraulica, antincendio, ecc.), per spese tecniche ed imprevisti (max 10% rispettivamente dell'importo dei lavori previsti nel progetto), per oneri fiscali non detraibili e tutte le altre spese di norma necessarie per realizzare l'opera;
- per arredo di strutture culturali (intendendo come tale un allestimento completo e non i singoli pezzi): le spese per l'acquisto di arredi fissi, ivi compresi impianti di videoproiezione, amplificazione, registrazione, illuminotecnica, pedane, poltrone, tendaggi da palcoscenico e da sala, e per l'acquisto di arredi mobili; non vengono ammesse le spese relative a imprevisti. Per le spese tecniche, limitatamente a progetti di una certa complessità organizzativa, che comportano una progettazione su misura e redatti da un professionista, viene ammesso un massimo del 5% dell'importo degli acquisti progettati.

Articolo 27

Beneficiari del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che hanno la disponibilità di strutture culturali a uno dei seguenti titoli:

1. proprietà;
2. comodato gratuito registrato;
3. concessione.

2. Il requisito previsto dal comma 1 non è richiesto nel caso di domanda di contributo per l'acquisto e per la costruzione di immobile.

3. In caso di comproprietà di un immobile oggetto di intervento, la domanda di contributo può essere presentata anche da un solo comproprietario purché munito di un valido titolo di rappresentanza rilasciato da tutti gli altri comproprietari.

4. Possono presentare domanda di contributo per la costruzione di strutture culturali i soggetti che dispongono delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia edilizia.

Articolo 28 **Istruttoria del contributo**

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e sulla base dei parametri di seguito indicati attribuisce ad ognuna il relativo punteggio:

parametro	punti
a) intervento di rilevanza per il territorio provinciale	da 11 a 15
b) intervento di rilevanza per il territorio delle comunità di valle	da 6 a 10
c) intervento di rilevanza per il territorio di uno o più comuni	da 1 a 5
d) livello di disponibilità - rapportata alla tipologia di struttura - di spazi culturali alternativi, destinati alla medesima funzione	da 0 (alto) a 3 (basso)
e) grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra entrate previste e costo dell'intervento)	da 0 a 2
f) interventi di completamento di opere già avviate	3
g) interventi di recupero di edifici esistenti	1

2. Gli investimenti sono valutati dal dirigente, che può avvalersi delle competenze presenti all'interno degli enti strumentali della Provincia o del parere di esperti, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio della Provincia. I criteri per la valutazione degli interventi sono stabiliti in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia" e con le informazioni eventualmente fornite dall'Osservatorio provinciale delle attività culturali.

3. Con provvedimento del dirigente verrà approvata la graduatoria, con valenza annuale, delle domande ammesse a contributo, con la quantificazione in base alle percentuali previste dell'importo massimo di contributo che potrà essere assegnato.

Articolo 29 **Concessione del contributo**

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo, il richiedente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a contributo, deve presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e pareri, previsti dalla vigente normativa;
- b) piano finanziario;
- c) dichiarazione di impegno a non mutare la destinazione dell'immobile ad uso pubblico per attività culturali senza il consenso della Provincia e comunque previa restituzione del contributo provinciale assegnato, proporzionato al numero di anni di non utilizzo per scopi culturali;

- d) progetto definitivo o esecutivo conforme al decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (solo nel caso di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria e ampliamento di un immobile);
- e) progetto di arredo, o preventivo definitivo di spesa con piante (solo nel caso di acquisto di arredi);

2. Qualora, entro il termine indicato al comma precedente, le autorizzazioni e i pareri, non siano stati ancora rilasciati dagli organi competenti, ai fini del rispetto di tale termine può essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avere richiesto le autorizzazioni e i pareri stessi. Il provvedimento di concessione del contributo verrà comunque assunto solo ad avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avere ottenuto le autorizzazioni e i pareri richiesti dalla vigente normativa. Solo nel caso in cui le autorizzazioni e i pareri non siano stati ancora rilasciati dagli organi competenti nel momento di chiusura del bilancio provinciale, il provvedimento di concessione del contributo verrà comunque assunto, ma l'erogazione del contributo sarà subordinata all'acquisizione di tali autorizzazioni e pareri.

3. Il dirigente provvede all'assegnazione del contributo nel rispetto della graduatoria approvata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo è quantificato sulla base del progetto definitivo presentato, tenuto conto dell'importo massimo finanziabile stabilito in graduatoria.

Articolo 30

Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti

1. L'investimento non può iniziare precedentemente alla presentazione della domanda di contributo e comunque non prima dell'inizio dell'anno di riferimento, pena revoca del contributo eventualmente concesso.

2. Gli investimenti devono essere avviati e conclusi entro i termini fissati col provvedimento di concessione del contributo. In tale provvedimento non potrà essere stabilito un termine di conclusione degli interventi oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di concessione del contributo. Solamente per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento, il dirigente potrà prorogare, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, e successive modificazioni, ogni singolo termine.

3. Nel caso in cui l'intervento sia stato avviato oltre il termine stabilito, eventualmente prorogato, il contributo verrà ridotto nella misura del 5%.

4. Qualora l'intervento finanziato non venga realizzato entro il termine stabilito, o venga realizzato in modo non rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il contributo, il dirigente procederà alla revoca del contributo assegnato. Nel caso in cui siano stati erogati acconti deve essere recuperata l'eventuale somma erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali.

5. Nel caso in cui entro il termine stabilito l'intervento finanziato sia realizzato in forma ridotta, ma corrisponda alle finalità per le quali era stato concesso il contributo, il dirigente procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato.

6. Il dirigente potrà autorizzare con specifico provvedimento, varianti di notevole rilevanza al progetto, purché rimanga inalterata la funzione culturale della struttura per la quale è stato concesso il contributo.

Articolo 31

Vincolo di destinazione degli investimenti

1. Le strutture e gli arredi oggetto di contributo sono vincolati all'uso in vista del quale è stato concesso il contributo per la durata di dieci anni dal giorno successivo al termine di conclusione dell'intervento stabilito con il provvedimento di concessione del contributo eventualmente prorogato.

2. In caso di mancato rispetto del vincolo il beneficiario deve restituire la quota di contributo, calcolata in modo proporzionale agli anni di vincolo residui.

3. Nel caso in cui il beneficiario abbia la disponibilità dell'immobile in comodato o in concessione e il proprietario sia un soggetto privato, l'obbligo di restituzione della quota di contributo sorge in capo al beneficiario in solido con il proprietario.

4. Nel caso in cui il proprietario riacquisti la disponibilità dell'immobile prima della data di scadenza del vincolo deve impegnarsi a comunicarlo alla Provincia. In questo caso sorge l'obbligo di restituzione della quota di contributo sia in capo al beneficiario del contributo sia in capo al proprietario, a meno che quest'ultimo o un altro soggetto, qualificati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, non svolgano nell'immobile l'attività culturale oggetto del vincolo. In caso di mancato rispetto del vincolo il proprietario sarà obbligato alla restituzione della quota di contributo, calcolata in modo proporzionale agli anni di vincolo residui.

5. L'immobile e gli arredi oggetto del contributo non possono essere ceduti per tutta la durata del vincolo, pena la revoca del contributo concesso. Gli immobili e i rispettivi arredi non possono essere dati in godimento a terzi per tutta la durata del vincolo se non a titolo gratuito ad altri soggetti qualificati ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale, per lo svolgimento di attività culturali, pena la revoca del contributo concesso. In tale caso il beneficiario del contributo deve comunicarlo alla Provincia.

CAPO SETTIMO
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE
MUSICALI ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE
(articolo 19 della legge provinciale)

Articolo 32
Scuole musicali beneficiarie del contributo

1. Possono presentare domanda di contributo le scuole musicali iscritte al Registro provinciale di cui all'articolo 9 del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali, che rispettino gli orientamenti didattici e organizzativi approvati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 8076 del 25 luglio 1997 e ss.mm..

Articolo 33
Attività finanziabile e assegnazione del contributo

1. Il dirigente della struttura provinciale competente, di anno in anno, con apposita determinazione e sulla base delle risorse iscritte all'apposito capitolo del bilancio provinciale:

- a) determina l'“offerta didattica finanziabile” complessiva del sistema, espressa in ore settimanali;
- b) stabilisce il “costo orario forfetario” del servizio, anche diversificandolo per tipologia didattica.
- c) assegna per ciascuna scuola l'“offerta didattica finanziabile”, espressa in ore settimanali, nel modo seguente:
 - nel caso lo stanziamento in bilancio sia uguale a quello dell'anno precedente, sarà confermato per ciascuna scuola il quantitativo di ore settimanali già finanziate per l'anno solare precedente, purché effettivamente attivate;
 - nel caso di risorse in aumento o in diminuzione o di iscrizione al Registro provinciale di una ulteriore scuola musicale rispetto all'anno precedente, l'offerta didattica sarà assegnata ad ogni singola scuola, sentita la Rappresentanza unitaria delle Scuole musicali del Trentino;
- d) determina il “costo annuo finanziabile”, riferito all'offerta didattica delle singole scuole, moltiplicando l'“offerta didattica settimanale finanziabile” per il numero annuo di settimane e per il “costo orario forfetario” del servizio;
- e) ripartisce fra le singole scuole le risorse complessive destinate alle scuole musicali in proporzione a tale “costo annuo finanziabile”, fino al 70% dello stesso.

CAPO OTTAVO

CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITÀ RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP

(legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, art. 6 “Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap”)

Articolo 34

Interventi oggetto di contributo e beneficiari

1. Sono oggetto di contributo le spese sostenute da associazioni che hanno tra gli obiettivi statuari finalità rieducative dei disabili attraverso percorsi di animazione musicale, che prevedono l'utilizzo del linguaggio sonoro e dei suoi codici in una prospettiva preventiva e formativa, finalizzata a promuovere l'integrazione psichica, emozionale, relazionale e affettiva dell'individuo affetto da deficit psico-motorio o cognitivo e il suo recupero funzionale, sviluppandone altresì le capacità espressive, per lo svolgimento di dette attività.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti per iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap solo i soggetti che svolgono questo tipo di attività da almeno dieci anni, in modo documentabile e prevalente.

3. Sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziativa:

- a) attività di formazione musicale;
- b) attività musicali (concerti, spettacoli e rassegne musicali).

Articolo 35

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per:

- compensi e rimborsi spese a formatori (*con un massimale per i compensi di 60 euro lordi/ora per attività corsuali e di 260 euro lordi per le conferenze singole*)
- compensi e rimborsi spese a compositori ed esecutori
- direzione artistica
- viaggio e ospitalità
- strumenti (noleggi, trasporti, accordature, ecc.)
- materiale didattico
- allestimento (inclusa l'assistenza tecnica)
- SIAE
- organizzazione e amministrazione.

2. Il dirigente quantifica la spesa ammessa sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa;
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione;
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

Articolo 36
Istruttoria e concessione del contributo

1. La struttura provinciale competente esamina le domande e, anche sulla base dei dati già in possesso dell'amministrazione, attribuisce ad ognuna il relativo punteggio in base ai parametri di seguito indicati:

parametro	punti
a) Grado di corrispondenza con gli obiettivi definiti dalla legge provinciale di riferimento	da 1 (minimo) a 15 (pieno)
b) Qualità dell'iniziativa proposta:	
- precisione e grado di definizione operativa nella presentazione	da 0 a 10
- qualità delle iniziative analoghe realizzate in passato	da 0 a 5
- innovatività	da 0 a 5
c) Grado impostazione organizzativa e amministrativa (sulla base dei finanziamenti precedenti)	0 2 4
d) Grado di affidabilità programmatoria (rapporto preventivo / consuntivo riferito alle iniziative finanziate in passato)	0 2 4
e) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra entrate e costi esposti in domanda)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

2. Il dirigente, per la valutazione delle domande, può avvalersi delle competenze presenti all'interno degli enti strumentali della Provincia o del parere di esperti, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio della Provincia.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria e concede il contributo agli aventi diritto nel rispetto dell'ordine di priorità e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di reperimento di nuovi fondi nel corso dell'anno, le eventuali domande ammesse e non finanziate possono concorrere ad ulteriori assegnazioni mantenendo il punteggio assegnato. Le domande ammesse ma non finanziate nel corso dell'anno di riferimento decadono.

4. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che non raggiungono il punteggio generale minimo di 15 punti.